

Principali contratti bancari, il contenzioso attivo e passivo, l'onere della prova e la prova del credito. Aspetti pratici

**Roma
3 luglio 2020**

Indice

- 1 ***Principali fonti normative (primarie e secondarie)*** p. 3
- 2 ***Fonti primarie - Legge 154/92 – «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»*** p. 4
- 3 ***Fonti primarie - Decreto Legislativo 385/1993 – «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.).*** p. 5
- 4 ***Fonti primarie - D.L. 28 novembre 2008, n.185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 - (decreti anti-crisi)*** p. 8
- 5 ***Fonti primarie - D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. (decreti Salva Italia)*** p. 11
- 6 ***Fonti primarie - D.L. 1 del 2012, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni)*** p. 12
- 7 ***Tassi d'interesse usurari, commissione di massimo scoperto e nuove Istruzioni della Banca d'Italia*** p. 13
- 8 ***Fonti secondarie - Delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio*** p. 15

Principali fonti normative (primarie e secondarie)

PRIMARIE

- **LEGGE 154/92** – «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»
- **DECRETO LEGISLATIVO 385/1993** – «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.).
- **DECRETO LEGGE 185/2008**, convertito in **LEGGE 2/2009** (*decreto anti-crisi*)
- **DECRETO LEGGE 78/2009**, convertito in **LEGGE 102/2009** (*decreto anti-crisi*)
- **DECRETO LEGGE 201/2011**, convertito in **LEGGE 214/2011** (*decreto salva Italia*)
- **DECRETO LEGGE 1/2012**, convertito in **LEGGE 27/2012** (*decreto liberalizzazione*)

SECONDARIE

- **DELIBERA** del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9 febbraio 2000 – recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria»
- **DELIBERA** del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 marzo 2003 – recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»
- **DELIBERA** del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 30 giugno 2012 – recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria»

Legge 154/92 – «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»

Entrata in vigore: 10 marzo 1992

L'art. 3 (Forma dei contratti) ha stabilito l'obbligatorietà della forma scritta dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari.

L'art. 4 (Contenuto dei contratti) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi.

In particolare, quest'ultimo articolo ha disposto:

“1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.

3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle”.

L'art. 5 (Integrazione dei contratti) ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, così in particolare stabilendo:

“Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.

Le norme sopra riportate sono state abrogate dall'art. 161, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 d.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario).

Decreto Legislativo 385/1993 – «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.).

Entrata in vigore: 1 gennaio 1994

L'art. 117 (Contratti) ribadisce che i contratti devono essere redatti per iscritto e che in caso di inosservanza della forma prescritta il **contratto è nullo**.

In particolare, il citato articolo prevede:

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il **contratto è nullo**.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. (abrogato)
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

Decreto Legislativo 385/1993 – «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.).

Entrata in vigore: Articolo inserito dall'art. 6-*bis* D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 117-*bis* (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, **non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre**, della somma messa a disposizione del cliente
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi compresa quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2

Decreto Legislativo 385/1993 – «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.).

L'art. 118 (**Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**)

disciplina lo *ius variandi* ovvero la possibilità da parte della banca di modificare unilateralmente nel tempo le condizioni previste dal contratto stipulato.

In particolare, l'articolo prevede:

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata **specificamente dal cliente**, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', **con preavviso minimo di due mesi**, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 2-bis.** Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
3. **Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.**
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

D.L. 28 novembre 2008, n.185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 e D.L. 78/2009, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 (decreti anti-crisi) - Commissioni di massimo scoperto

Entrata in vigore: 29 gennaio 2009

La legittimità della commissione di massimo scoperto è stata affermata prima dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dal legislatore che ha finalmente disciplinato la materia con l'art. 2-bis D.L. 28 novembre 2008, n.185 (in G.U. n. 280 del 29 novembre 2008, suppl. ord. n. 263/L), convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, recante «*misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*» (c.d. decreto anti-crisi) e con l'art. 2, comma 2, D.L. 78/2009.

In particolare, la norma dispone:

1. *Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. **L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo (*).***

D.L. 28 novembre 2008, n.185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 e D.L. 78/2009, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 (decreti anti-crisi) - Commissioni di massimo scoperto

() Pochi mesi dopo l'entrata in vigore il testo dell'art. 2 bis è stato integrato con il D.L. n.78/2009, convertito in legge n.102/2009, che ha introdotto un ulteriore periodo al primo comma. "L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo"*

Dal tenore del primo comma dell'art. 2-bis emerge chiaramente che il Legislatore ha voluto confermare la legittimità della commissione di massimo scoperto, statuendo la validità della clausola contrattuale avente ad oggetto tale commissione al ricorrere di determinati presupposti.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. *Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.*

D.L. 28 novembre 2008, n.185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 e D.L. 78/2009, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 (decreti anti-crisi) - Commissioni di massimo scoperto

Gli istituti di credito, in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di contratti bancari, dettate dal D.L. 185/2008 convertito in L.2/2009 ed in considerazione degli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria, hanno deciso di modificare unilateralmente, ai sensi dell'art.118 del D.lgs. n. 385/93, la disciplina dei contratti di conto corrente, eliminando tra altre voci di costo anche la commissione di massimo scoperto.

Le nuove condizioni sono state applicate alla generalità dei correntisti a far data dal 1° luglio 2009 (è stata loro inoltrata apposita proposta di modifica nel maggio 2009 con termine di 60 giorni per esercitare il diritto di recesso), ad esclusione di coloro che avevano già prestato consenso scritto alla modifica delle condizioni economiche

*Nel caso in cui il contratto di Conto sia stato sottoscritto dal 29 gennaio 2009 in avanti, le nuove condizioni economiche sono divenute efficaci dalla data di apertura del Conto; nel caso in cui il contratto di Conto sia stato sottoscritto in data anteriore al 29 gennaio 2009, le nuove condizioni sono divenute efficaci dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta **la modifica consensuale delle condizioni economiche**. Nel caso di sottoscrizioni avvenute nel secondo trimestre solare 2009, le vecchie condizioni economiche sono comunque cessate dal 28 giugno 2009.*

Per i conti correnti non affidati sono state eliminate le seguenti condizioni economiche:

- *Commissione trimestrale di massimo scoperto di conto corrente;*
- *Oneri per scoperto di conto corrente;*
- *Spese per gestione scoperto di conto ed è stata applicata la c.d. Commissione per scoperto conto.*

In caso di conti correnti con messa a disposizione di fondi, le condizioni economiche:

- *Commissione trimestrale di massimo scoperto di conto corrente in caso di apertura di credito*
- *Commissione di mancato utilizzo*
- *Spese per gestione di apertura di credito per liquidazione*
- *Spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti complessivi sono state sostituite dal Tasso debitore di utilizzo oltre fido.*

Le modifiche delle condizioni economiche risultano anche dal documento di sintesi del 1° luglio 2009 e dagli estratti conto periodici a far data dalla chiusura al 30 giugno 2009.

La CSC si applica nella misura di € 2 al giorno per ogni € 100 di saldo debitore o frazione, fino ad un massimo di € 100 per trimestre solare. La commissione non si applica nel caso di saldo debitore pari o inferiore a € 100 giornalieri.

Il TUOF è applicato sull'intero importo del saldo debitore e non solo sull'importo utilizzato oltre l'ammontare dell'apertura di credito se sul conto si determina un saldo debitore superiore all'apertura di credito; tale tasso viene applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato.

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. (decreto Salva Italia) - Commissioni di massimo scoperto

L'art. 6-bis della legge di stabilità finanziaria, che converte il c.d. "Decreto Salva Italia" (d.l. 201/2011), disciplina la commissione di massimo scoperto e introduce la nuova commissione di istruttoria veloce mediante l'inserimento dell'art. 117-bis ("*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*").

La nuova normativa pone alcuni limiti alle banche nell'addebitare al cliente la commissione di massimo scoperto (c.d. c.m.s.). E difatti, si prevede che il massimo scoperto:

- (a) è l'unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di apertura di credito;*
- (b) deve essere calcolata in misura proporzionale alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento e al tasso debitore calcolato sugli importi realmente utilizzati;*
- (c) non può essere superiore allo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione (c.d. tetto massimo).*

La legge di stabilità finanziaria introduce, inoltre, una commissione di istruttoria veloce (c.d. c.i.v.) a carico del cliente che sia incorso in uno sconfinamento del conto bancario senza l'autorizzazione della Banca ovvero oltre la somma affidata.

Anche per questa commissione il legislatore ha posto dei limiti, stabilendo che:

- (a) è l'unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di conto corrente e di apertura di credito;*
- (b) deve essere commisurata ai costi, al tasso debitore e all'ammontare dello sconfinamento.*

Anche in questo caso, così come per il massimo scoperto, sull'estratto del conto corrente deve essere indicata una sola voce di costo (omnicomprensiva) che remunererà lo sconfinamento del cliente.

La c.i.v., tuttavia, non andrà sempre pagata, dal momento che il CICR – tenendo in considerazione l'entità dello sconfinamento e la sua durata temporale – ha il compito di individuare i casi nei quali la commissione deve essere riconosciuta alla banca.

Lo stesso CICR potrà prevedere che le nuove disposizioni si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongono analoghe esigenze di tutela del cliente.

Da ultimo, si stabilisce la sanzione della nullità per le clausole che stabiliscono oneri diversi e/o non conformi alle nuove disposizioni.

D.L. 1 del 2012, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) - (Commissioni di massimo scoperto)

La legge sulla liberalizzazione, che converte il decreto legge 1/2012, è intervenuta sempre in tema di commissioni.

In particolare, l'**art. 27** prevede che la delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del TUB, è adottata entro il termine del **31 maggio 2012** e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il **1° luglio successivo**.

3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.

L'**art. 27bis (Nullità di clausole nei contratti bancari)** dispone che sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Tassi d'interesse usurari, commissione di massimo scoperto e nuove Istruzioni della Banca d'Italia

Il secondo comma dell'art. 2-bis Decreto Legge 28 novembre 2008, n. 185 introduce delle novità in merito al computo dei tassi d'interesse usurari. Il Legislatore ha, infatti, disposto che:

“Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.”

Proprio al fine di allineare le modalità di rilevazione del tasso effettivo globale medio al nuovo regime introdotto dall' articolo 2-bis del citato D.L. n. 185/2008, la seconda parte del comma 2 di tale articolo ha disposto che:

“Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d' Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.

Conseguentemente l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 ed entrato in vigore il giorno successivo) ha stabilito che:

- * la Banca d'Italia procede alla revisione delle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nell' art. 2 bis D.L. n. 185/2008 (comma 1);*
- * per verificare il rispetto del limite oltre il quale il tasso si intende usurario ai sensi della legge n. 108/1996, fino all' entrata in vigore del decreto ministeriale inerente i tassi effettivi globali medi calcolati in base alle nuove Istruzioni della Banca d'Italia, le banche e gli intermediari finanziari si attengono agli attuali criteri di calcolo, derivanti dalle Istruzioni emanate nel 2006 dalla stessa Banca d'Italia e dall' Ufficio italiano dei cambi (comma 2);*
- * il predetto decreto ministeriale inerente i tassi effettivi globali medi calcolati in base alle nuove Istruzioni della Banca d'Italia deve essere pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2009 (comma 2).*

Tassi d'interesse usurari, commissione di massimo scoperto e nuove Istruzioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia ha emanato l'11 agosto 2009 le nuove Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, operando un'ampia revisione dei criteri precedenti.

In relazione all'argomento che ci occupa è opportuno evidenziare che le nuove Istruzioni prevedono tassi "soglia" inclusivi di ogni onere a carico del cliente per contrastare, secondo quanto dichiarato dalla stessa Autorità, le prassi di applicare costi al di fuori del limite antiusura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela.

La Banca d'Italia ha, infatti, stabilito che debbano essere considerati tutti i costi direttamente connessi al finanziamento, senza i quali cioè il credito non sarebbe concesso. Vi rientrano dunque, tra l'altro: le spese per assicurazione; i compensi per i mediatori (sostenuti dal cliente in via diretta o tramite l'intermediario); tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come la commissione di massimo scoperto e le commissioni per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore.

Circolari ABI serie Legale n. 10 – 26 ottobre 2009

Le nuove Istruzioni della Banca d'Italia stabiliscono un regime transitorio, decorrente dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009.

Infatti le Istruzioni dispongono che, fino al 31 dicembre 2009 - per verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell' art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 - gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni del 2006 della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

Nel periodo transitorio restano esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale (TEG) per la verifica del predetto limite, tra gli altri, anche la commissione di massimo scoperto e gli oneri applicati in sostituzione della stessa.

In particolare perché questi oneri possano essere esclusi dal calcolo del TEG nel periodo transitorio, è necessario che ricorrano i seguenti requisiti:

- i) deve trattarsi di oneri che vadano effettivamente a sostituire la commissione di massimo scoperto e quindi non siano coesistenti con la stessa;
- ii) gli oneri dichiarati come sostitutivi della predetta commissione non devono riscontrarsi in periodi precedenti l'abolizione della stessa;
- iii) il carattere sostitutivo degli stessi oneri deve essere desumibile nelle comunicazioni effettuate al cliente, in relazione alle modifiche contrattuali introdotte. Ciò comporta che restano inclusi nel calcolo del TEG per la verifica delle soglie, anche nel periodo transitorio, tutti gli incrementi di oneri e commissioni già applicati in passato.

Fonti secondarie – Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9 febbraio 2000 (C.I.C.R.)

Le fonti secondarie sono rappresentate dalle delibere del CICR - che su proposta della Banca d'Italia dispone principi e criteri per l'esercizio della vigilanza - e dalla regolamentazione emanata dalla Banca d'Italia (circolari, regolamenti, disposizioni di vigilanza).

Adeguamento entro il: 30 giugno 2000

A seguito dei diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione del '99, in tema di anatocismo bancario, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando l'art.120 del T.U.B. e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.

Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.

All'art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. viene dettata la disciplina per i rapporti già pendenti disponendo che:

- “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.*
- 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali **non comportino un peggioramento** delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.*
- 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali **comportino un peggioramento** delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.”*

Fonti secondarie – Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 30 giugno 2012 (C.I.C.R.)

Adeguamento entro il: 1° ottobre 2012

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB. Esso si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori:
 - a) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
 - b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;
 - c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente;
 - d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
 - e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

2. Le commissioni applicate a linee di credito e sconfinamenti sono disciplinate dall'articolo 117-bis del TUB, dall'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dal presente decreto solo quando riguardano i servizi indicati al comma 1.

Articolo 3 (Affidamento)

1. Ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:
 - a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato - in coerenza con il presente decreto - nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo **0,5 per cento**, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
 - b) un tasso di interesse.

Fonti secondarie – Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 30 giugno 2012 (C.I.C.R.)

2. Ai fini del comma 1:

- i)* l'onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento;
- ii)* la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
- iii)* la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto; se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente;
- iv)* il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.

Articolo 4 (Sconfinamento)

- 1. Agli sconfinamenti previsti dall'articolo 2 possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:
 - a)* una commissione di istruttoria veloce;
 - b)* un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.
- 2. La commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:
 - a)* è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
 - b)* non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4;
 - c)* è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;

Fonti secondarie – Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 30 giugno 2012 (C.I.C.R.)

- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
- 3.** Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto al comma 1, lett. b).
- 4.** In conformità di quanto previsto dall'articolo 12-*bis* della delibera CICR 4 marzo 2003, n.286, come modificata dall'articolo 14 del decreto d'urgenza del Ministro – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono:
- a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce; la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione;
- b) i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata.
- 5.** I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce in base alle procedure definite ai sensi del comma 4, lettera a), sono resi noti alla clientela.
- 6.** La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
- a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
- i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
- ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.
- 7.** Il consumatore beneficia dell'esclusione prevista dal comma 6, lettera a), per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
- 8.** Ai sensi dell'articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB, a seguito dello sconfinamento il cliente non incorre in oneri ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo. Ne consegue che, in caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l'utilizzo extrafido si applica esclusivamente all'importo dello sconfinamento e il tasso di interesse relativo all'affidamento può essere aumentato solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previsti dall'articolo 118 del TUB.